CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 5

Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 e' subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalita' alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi. Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. art=5;

Versione in vigore dal 14 gennaio 1967, non più in vigore dal 4 giugno 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
Estremi	Legge 23 dicembre 1966, n. 1139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-non-aventi-natura-penale-in-materia-tributaria/art-5-condizioni-per-la-concessione-del-condono-in-materia-di-finanza-locale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it